



COMUNE DI PIETRASANTA

Provincia di Lucca

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 486 del 28/12/2023

OGGETTO: DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI SCADENZA DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME CON FINALITÀ TURISTICO RICREATIVE AL 31/12/2023 AI SENSI DELLA VERSIONE ORIGINARIA DELL'ART. 3, COMMA 3, L. 5 AGOSTO 2022, N. 118 ("LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA 2021"). ATTO DI INDIRIZZO.

L'anno duemilaventitre il giorno ventotto del mese di Dicembre alle ore 14:30, in Pietrasanta nella sala delle adunanze posta nella sede comunale, si è riunita la Giunta per trattare gli affari all'ordine del giorno.

La seduta si è svolta ai sensi del Regolamento per lo svolgimento delle riunioni degli organi collegiali in modalità telematica approvato con Deliberazione Consiliare n. 22 del 23/05/2022.

Presiede l'adunanza il sig. Sindaco Alberto Stefano Giovannetti.

Intervengono i Signori:

N°	Qualifica	Nome	Presente	Assente
<u>1</u>	Sindaco	GIOVANNETTI ALBERTO STEFANO In loco	X	
<u>2</u>	Assessore	BRESCIANI FRANCESCA In videoconferenza	X	
<u>3</u>	Assessore	COSCI ANDREA In loco	X	
<u>4</u>	Assessore	MARCUCCI MATTEO In videoconferenza	X	
<u>5</u>	Assessore	GLIORI TATIANA In loco	X	
<u>6</u>	Assessore	SORBO ERMANNO In loco	X	

PRESENTI: 6 ASSENTI: 0

Partecipa il Vice Segretario Monica Torti, incaricato della redazione del verbale.

LA GIUNTA

con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme e nei modi di legge,

DELIBERA

di approvare l'allegata proposta di deliberazione.

Inoltre, con autonoma e separata votazione, con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme e nei modi di legge,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4° del D.Lgs 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Alberto Stefano Giovannetti

(atto sottoscritto digitalmente)

Il Vice Segretario
Dott.ssa Monica Torti

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il R.D. 30/03/1942 n. 327- Codice della Navigazione ed il suo Regolamento di Attuazione;
VISTO il DL n. 400 del 1993 secondo cui i beni appartenenti al demanio marittimo suscettibili di concessione a terzi;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112 di conferimento della funzione amministrativa inerente il rilascio e la gestione delle concessioni demaniali marittime alle Regioni e la successiva legge Regione Toscana 1 dicembre 1998, n. 88, con cui la stessa ha trasferito ai Comuni le funzioni concernenti le concessioni dei beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale;

VISTO il D.L. 5.10.1993 n. 400, convertito con modificazioni dall'art.1, comma 1, della legge n. 494 del 4.12.1993 e successive modiche ed integrazioni, nonché i successivi D.M. di attuazione;

VISTA la Circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione n. 120 del 24.05.2001 “Sistema Informativo del Demanio marittimo - S.I.D. - Centro Operativo Nazionale - C.O.N. - Delega funzioni amministrative conferite alle Regioni - articolo 59 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 - Legge 15 marzo 1997, n. 59 - Articoli 104 e 105 del decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 (c.d. pacchetto Bassanini)”;

VISTA la Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo (c.d. Direttiva Servizi o Direttiva Bolkestein), che, al fine di eliminare le barriere allo sviluppo del settore dei servizi tra gli Stati membri garantendone una crescita sostenibile tale da rafforzare l'integrazione tra i cittadini della Comunità, dispone il seguente principio cardine: *“qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, gli Stati membri applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali, che presenti garanzie di imparzialità e di trasparenza e preveda, in particolare, un'adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento”*;

VISTO che la direttiva 2006/123/CE è stata recepita in Italia con il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, ma soltanto in seguito alla procedura di infrazione comunitaria n. 2008/4908 e alla lettera di messa in mora complementare 2010/2734 del 5 maggio 2010 della Commissione europea, lo Stato italiano è intervenuto sulla materia delle concessioni demaniali marittime proprio per quanto riguarda il diritto di insistenza (ovvero, a parità di condizioni, la preferenza riconosciuta al concessionario uscente in caso di nuovo affidamento) e la durata e la procedura di rinnovo delle concessioni, abrogando il diritto di prelazione ex articolo 37 del codice della navigazione prima e il regime di rinnovo automatico previsto dalla legge Baldini in poi (art. 10 legge n. 88/2001);

CONSIDERATO CHE:

le concessioni di beni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, già rilasciate alla data di entrata in vigore del D.L. 30/12/2009, n. 194 (30/12/2009) sono state originariamente prorogate in forza dell'art. 1 del medesimo decreto legge sino al 31/12/2012, con successivo differimento al 31/12/2015 ad opera della legge di conversione n. 25/2010, nonché ulteriormente prorogate al 31/12/2020, a norma dell'art. 34 duodecies del D.L. 18/10/2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n.221;

con la Legge 30/12/2018, n. 145, il Governo è nuovamente intervenuto in materia, disponendo con l'art. 1, commi 682 e 683, che le concessioni disciplinate dal comma del citato art. 01 del D.L. n. 400/1993, vigenti alla data di entrata in vigore della medesima legge, avessero una durata, di anni quindici e quindi mantenessero la loro validità sino al 31/12/2033;

l'applicazione di tale disposizione è stata poi estesa dall'art. 100, comma 1, del D.L. 14/08/2020, n. 100 alle concessioni, per quel che qui interessa, aventi ad oggetto la gestione di strutture turistico ricreative in aree ricadenti nel demanio marittimo per effetto di provvedimenti successivi all'inizio dell'utilizzazione;

PRESO ATTO CHE:

in relazione al sopra citato quadro normativo sono intervenute le sentenze n. 17/2021 e n. 18/2021, pubblicate il 9.11.2021, con cui l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, si è pronunciata sulle norme legislative nazionali che hanno disposto (e che in futuro avessero ancora disposto) la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative ritenendola contrastante con il diritto eurounitario e segnatamente con l'art. 49 TFUE —nel presupposto del carattere transfrontaliero dei beni dati in concessione— e con l'art. 12 della direttiva 2006/123/CE; le conclusioni delle pronunce del Consiglio di Stato hanno disposto la non applicazione della proroghe ed hanno nel contempo previsto che le concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative già in essere continuassero ad essere efficaci sino al 31 dicembre 2023 e ciò onde temperare gli effetti delle sue decisioni, nel dichiarato intento di “evitare il significativo impatto socio-economico che deriverebbe da una decadenza immediata e generalizzata di tutte le concessioni in essere, di tener conto dei tempi tecnici perché le amministrazioni predispongano le procedure di gara richieste e, altresì, nell'auspicio che il legislatore intervenga a riordinare la materia in conformità ai principi di derivazione europea, fermo restando che, oltre tale data, anche in assenza di una disciplina legislativa, esse cesseranno di produrre effetti, nonostante qualsiasi eventuale ulteriore proroga legislativa che dovesse nel frattempo intervenire, la quale andrebbe considerata senza effetto perché in contrasto con le norme dell'ordinamento dell'U.E.”;

CONSIDERATO CHE con sentenza n. 32559 del 23/11/2023 la Corte di Cassazione ha annullato, per motivi di correttezza procedimentale, la sentenza n. 18/2021 dell'Adunanza Plenaria del

Consiglio di Stato, disponendo il rinvio al medesimo Giudice, che *“dovrà pronunciarsi nuovamente anche sulle questioni oggetto degli altri motivi di ricorso ed anche alla luce delle sopravvenienze legislative”*;

CONSIDERATO CHE il principio sopra indicato è stato poi oggetto di recepimento normativo, con la Legge 5 agosto 2022, n. 118 (“Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021”), la quale, nel precisare che le concessioni demaniali marittime per uso turistico ricreativo e diporto nautico avessero scadenza al 31 dicembre 2023, ha abrogato sia l’art. 1, commi 675-683, della L. n. 145/2018 che l’art. 100, comma 1, del D.L. 14/08/2020, n. 100, e contestualmente introdotto i criteri ed i principi per una delega legislativa al Governo con la quale procedere alla riforma della materia – articolo 4 1° comma -.

L’art.4 della citata L. n. 118/2022 ha delegato il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi in materia di affidamento delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e sportive, con previsione, tra i principi e i criteri direttivi che devono ispirare la normativa delegata, *“anche in deroga al codice della navigazione”*, *“l’adeguata considerazione degli investimenti, del valore aziendale dell’impresa e dei beni materiali e immateriali, della professionalità acquisita anche da parte di imprese titolari di strutture turistico-ricettive che gestiscono concessioni demaniali,”* nonché la valorizzazione *“della posizione dei soggetti che, nei cinque anni antecedenti l’avvio della procedura selettiva, hanno utilizzato una concessione quale prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare [...]”*, e la *“previsione di clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato nell’attività del concessionario uscente”*; nonché la *“definizione dei criteri uniformi per la quantificazione dell’indennizzo da riconoscere al concessionario uscente, posto a carico del concessionario subentrante”*.

Con apposita previsione il richiamato D.L. disponeva altresì (nella originaria versione dell’art. 3, comma 3):” *In presenza di ragioni oggettive che impediscono la conclusione della procedura selettiva entro il 31 dicembre 2023, connesse, a titolo esemplificativo, alla pendenza di un contenzioso o a difficoltà oggettive legate all’espletamento della procedura stessa, l’autorità competente, con atto motivato, può differire il termine di scadenza delle concessioni in essere per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2024. Fino a tale data l’occupazione dell’area demaniale da parte del concessionario uscente è comunque legittima anche in relazione all’articolo 1161 del codice della navigazione”*.

PRESO ATTO CHE la materia è stata ulteriormente novellata dal DL 28.12.2022, n. 198 convertito con Legge 24.2.2023, n. 14 (cd. Decreto Milleproroghe), che ha introdotto norme autonome (art. 10-quater), ha integrato e modificato la Legge 118/2022 (artt. 2, 3 e 4), disponendo:

- a) l'istituzione di un Tavolo tecnico interministeriale con compiti consultivi e di indirizzo in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali, tra i compiti del quale rientrano, in particolare, quello di acquisire i dati relativi a tutti i rapporti concessori in essere delle aree demaniali marittime, lacuali e fluviali che saranno accertati dal c.d. decreto mappatura e di definire, poi, i criteri tecnici per la determinazione della scarsità o meno della risorsa naturale disponibile;
- b) il divieto, per gli enti concedenti, di procedere all'emanazione dei bandi di assegnazione delle concessioni e dei rapporti relativi ai beni ed alle strutture con finalità turistico-ricreative e sportive fino all'adozione del/i decreto/i governativo/i di cui all'art. 4, comma 1, L. n. 118/2022;
- c) proprio per consentire all'istituendo Tavolo tecnico di adempiere agli importanti compiti ad esso attribuiti, il comma 3 dello stesso art. 10-quater, D.L. n. 198/2022 (come convertito da L. n. 14/2023) ha differito la scadenza delle concessioni demaniali al 31 dicembre 2024 o, in caso di espresso provvedimento dell'autorità concedente motivato con riferimento a ragioni oggettive, al 31 dicembre 2025;

RICHIAMATE le sentenze del Consiglio di Stato sez. VI n. 2192 del 1 marzo 2023 e n. 7992 del 28 agosto, con cui, rispettivamente, l'Autorità giudiziaria, riallacciandosi al principio n. 5) delle proprie sentenze gemelle 17 e 18/2021, stabilisce che le proroghe generalizzate oltre il termine del 31.12.2023 sono non efficaci "tanquam non esset" e che gli enti locali hanno l'obbligo di disapplicazione delle stesse;

DATO ATTO, pertanto, della complessità del quadro normativo sviluppatosi in materia con conseguente difficoltà di individuazione delle corrette procedure amministrative, anche in relazione della circostanza che il 28/02/2023 è spirato il termine per l'esercizio della delega conferita dall'articolo 4 della L.118/2022 a cui il legislatore aveva ricollegato la cessazione del divieto per gli enti concedenti di procedere all'emanazione dei bandi di assegnazione delle concessioni e dei rapporti relativi ai beni ed alle strutture con finalità turistico-ricreative e sportive;

RICHIAMATA la sentenza del 20 aprile 2023, adottata nella causa C- 348/22 (AGCM vs. Comune di Ginosa), in cui la Corte di Giustizia Europea:

- ha espressamente circoscritto l'obbligo di applicare una procedura di selezione imparziale e trasparente tra i candidati potenziali ed il divieto di rinnovare automaticamente autorizzazioni rilasciate per una determinata attività alle ipotesi in cui il numero delle autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per la scarsità delle risorse naturali utilizzabili, le quali devono essere determinate in relazione ad una situazione di fatto valutata dall'amministrazione competente sotto il controllo del giudice nazionale;
- ha chiarito che il potere di stabilire la scarsità di una risorsa naturale spetta agli organi legislativi di ciascun Stato membro, che può optare sia per una valutazione generale ed

astratta, valida per tutto il territorio nazionale, sia per un approccio concretop, che ponga l'accento sulla situazione esistente a livello comunale;

RICHIAMATO il parere motivato del 16 novembre 2023 indirizzato alla Repubblica italiana ai sensi dell'art. 258, TFUE, con il quale la Commissione Europea ha affermato che:

- il differimento del termine di scadenza delle concessioni al 31 dicembre 2024 -disposto dal D.L. n. 198/2022, come convertito dalla L. n. 14/2023 costituisce l'ennesima proroga generale ed automatica e, pertanto, è in contrasto con il diritto dell'Unione, con la Direttiva servizi e con le sentenze n. 17/2021 e n. 18/2021 dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato;
- i risultati dei lavori del “Tavolo tecnico”, relativamente alla mappatura dei beni demaniali, comunicati dal governo alla Commissione Europea con un documento del 24 ottobre 2023, “*non siano idonei a dimostrare che su tutto il territorio italiano non vi è scarsità di risorse naturali oggetto di “concessioni balneari”*”;

PRESO ATTO della complessità del panorama normativo e giurisprudenziale e dell'esigenza di tutelare l'economia del settore turistico-balneare, trattandosi di una categoria di rilevante importanza sul piano dell'economia nazionale e regionale, penalizzata da tale specifico contesto caratterizzato da disposizioni normative e orientamenti giurisprudenziali contrastanti;

RITENUTO, pertanto, di dover effettuare le valutazioni in ossequio ai principi comunitari e della prevalente giurisprudenza amministrativa, secondo cui il differimento al 31 dicembre 2024 (e al 31 dicembre 2025), disposto dal D.L. n.198/2022 e dalla L. n. 14/2023 contrasta con le norme eurouniarie;

RICHIAMATO altresì il comunicato del Presidente della Repubblica con il quale lo stesso, in sede di promulgazione della legge di conversione del DL 198/2022 (milleproroghe) ha sollevato “*specifiche e rilevanti perplessità [...] in materia di proroga delle concessioni demaniali e dei rapporti di gestione per finalità turistico ricreative e sportive*” in ragione della rilevata incompatibilità di tale norma con il diritto europeo;

RITENUTO, al contrario, che gli originari termini di cui all'art. 3, comma 1 e comma 3 del DL 118/2022 (31 dicembre 2023 e, per comprodate ragioni oggettive, al 31 dicembre 2024) nella versione precedente alla riforma introdotta con il Decreto Milleproroghe, ad oggi, non sono mai stati messi in discussione, né da alcuna autorità amministrativa e/o giudiziaria e neppure dalla Commissione Europea nel suo parere motivato del 16 novembre 2023;

RITENUTO, pertanto, assolutamente primario e necessario, riconoscere, allo stato, agli imprenditori balneari un termine “certo” di validità dei loro titoli che consenta loro di affrontare più serenamente la prossima stagione e di attendere -con un titolo certamente valido, efficace e non contestato da alcuno- i futuri sviluppi della vicenda;

RILEVATO che, alla luce di quanto sopra, la scadenza delle concessioni è ormai imminente (essendo al 31/12/2023), e, in assenza del differimento dei termini, sussisterebbe il conseguenziale obbligo dell'Amministrazione concedente: di avviare le procedure necessarie alla riconsegna dei beni demaniali marittimi; di espletare tutti gli adempimenti necessari all'avvio di procedure selettive ad evidenza pubblica, che presentino garanzia di imparzialità, trasparenza ed adeguata pubblicità in tutte le proprie fasi (avvio, svolgimento e completamento);

RITENUTO, pertanto, necessario, in ragione dell'excursus normativo e giurisprudenziale differire la scadenza delle citate concessioni ai sensi dell'originario termine (31/12/2024) di cui all'art. 3, comma 3 del DL 118/2022;

RILEVATO, in particolare, che, in relazione al disposto di cui all'art.. 3, comma 3 secondo cui: “ *in presenza di ragioni oggettive che impediscono la conclusione della procedura selettiva entro il 31 dicembre 2024, connesse, a titolo esemplificativo, alla pendenza di un contenzioso o a difficoltà oggettive legate all'espletamento della procedura stessa, l'autorità competente, con atto motivato, può differire il termine di scadenza delle concessioni in essere per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2024* ”, il Comune di Pietrasanta presenta le seguenti criticità (alcuni comuni a tutte le Amministrazioni Comunali, altri peculiari dell'Ente):

- 1) **assenza di criteri uniformi a livello nazionale per l'espletamento delle gare ed in particolare per la quantificazione dell'indennizzo da riconoscere al concessionario uscente da parte del concessionario subentrante [indennizzo previsto dall'art. 4, comma 2, lett. i), L. n. 118/2022]; su tale punto incombe inoltre la contemporanea vigenza di una disposizione normativa (l'art. 49, cod. nav.), secondo la quale, salvo che non sia diversamente stabilito nell'atto di concessione, quando venga a cessare la concessione, le opere non amovibili, costruite sulla zona demaniale, restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso o rimborso (c.d. Incameramento);**
- 2) **inapplicabilità del Codice dei contratti relativamente alle procedure di gara delle concessioni demaniali marittime, secondo la più autorevole giurisprudenza amministrativa ed in particolare secondo l'atto di segnalazione n. 4 del 6 settembre 2022 dell'ANAC;**
- 3) **pendenza di molteplici contenziosi promossi dai concessionari balneari contro il Comune di Pietrasanta al fine di ottenere il riconoscimento, a tempo indeterminato, del rapporto concessorio di cui sono titolari;**
- 3) **incidenza del Piano Utilizzazione Arenili sui titoli concessori. Sussiste dinfatti l'impossibilità oggettiva di attuazione al principio di adeguata considerazione degli**

investimenti e più in generale compressione della facoltà di presentare progetti da parte dei balneari volti a “migliorare l'accessibilità e la fruibilità dell'area demaniale” [...] e interventi tali da assicurare il minimo impatto sul paesaggio, sull'ambiente e sull'ecosistema con preferenza, per il programma degli interventi, che preveda attrezzature non fisse e completamente amovibili (vd. Art. 4, lett e), punto 4 L. 118/2022). Tale circostanza deriva dalla decadenza ad agosto 2024 del Piano Attuativo cd PUA (Piano Utilizzazione Arenili) del Comune di Pietrasanta vigente alla data odierna. In particolare alla suddetta scadenza il piano attuativo in questione diverrà inefficace per la parte non ancora attuata ai sensi dell'art. 110 c. 3 LR Toscana 65/2014, configurandosi come “area non pianificata” per la quale varranno le disposizioni di cui all'art. 105 LR Toscana 65/2014, che limitano sostanzialmente le possibilità di intervento.

RITENUTE sussistenti tutte le summenzionate ragioni oggettive che, in ogni caso, impediscono di avviare e di concludere, entro il 31 dicembre 2023, procedure ad evidenza pubblica corrette, legittime ed imparziali e, per converso, inducono ragionevolmente ad attendere che venga chiarito a livello nazionale se sussiste o meno l'obbligo per le amministrazioni di assegnare le concessioni mediante procedure ad evidenza pubblica;

RITENUTO che la facoltà delle amministrazioni concedenti, ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. n. 118/2022 *ante* novella, di differire il termine di scadenza delle concessioni al 31 dicembre 2024, in presenza di ragioni oggettive adeguatamente motivate, non è stata in alcun modo contestata dalla Commissione Europea (nel suo parere motivato del 23 novembre 2023), che, al contrario, ha contestato tutte le altre proroghe disposte, nel tempo, dal legislatore italiano (da ultimo e non esclusa quella disposta dal D.L. n. 198/2022, convertito, con modificazioni, da L. n. 14/2023);

CONSIDERATO, altresì, che lo Stato è il soggetto proprietario delle aree demaniali sulle quali insistono le concessioni balneari e che, conseguentemente, la materia delle concessioni demaniali marittime non ricade nella competenza propria dei Comuni, detenendo i Comuni soltanto l'esercizio delle funzioni amministrative ai sensi dell'art. 118 della Costituzione;

RITENUTO necessario che negli atti e/o provvedimenti che i competenti uffici comunali riterranno di adottare in osservanza ed in ossequio a quanto indicato con il presente atto:

-sia espressamente fatta salva la possibilità di riforma/revoca/annullamento degli atti e provvedimenti stessi nell'ipotesi di eventuale sopravvenienza di normative sovranazionali o nazionali di segno contrario;

-sia espressamente indicato che l'adozione di tali atti e/o provvedimenti non attribuisce ai soggetti concessionari diritto di avanzare pretese e/o richieste risarcitorie e/o indennitarie nell'ipotesi in cui dovessero sopravvenire normative sovranazionali e/o nazionali che determinino l'inefficacia degli atti e provvedimenti comunali adottati ovvero la necessità di riformarli/revocarli/annullarli.

DATO ATTO che il presente atto costituisce atto di mero indirizzo politico e pertanto ai sensi dell'art. 49 comma 1 TUEL non sono necessari né il parere in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del Servizio interessato né il parere in ordine alla regolarità contabile del responsabile del Servizio Finanziario;

Visto lo Statuto comunale;

Con voti unanimi, palesemente espressi,

DELIBERA

- 1) di prendere atto di tutto quanto esplicitato in premessa, da intendersi qui integralmente ritrascritto e ribadito nel suo contenuto;
- 2) di prendere atto che, per le ragioni meglio esposte in premessa, il Comune di Pietrasanta è oggettivamente, soggettivamente e giuridicamente impossibilitato ad espletare le procedure ad evidenza pubblica per il rilascio delle concessioni demaniali marittime entro il 31 dicembre 2023 per l'assenza di una disciplina normativa nazionale che fissi criteri uniformi per il corretto, legittimo ed imparziale espletamento delle stesse procedure;
- 3) di differire, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 3, L. n. 118/2022 nella versione originaria, al **31 dicembre 2024** l'efficacia delle concessioni demaniali marittime in attesa che venga approvata una disciplina normativa nazionale che, nel caso in cui la risorsa naturale risulti non scarsa, stabilisca che, nel pieno rispetto del diritto eurounitario, non sussiste l'obbligo di assegnazione delle concessioni mediante procedure ad evidenza pubblica oppure, nel caso in cui la risorsa naturale risulti scarsa, fissi criteri e direttive uniformi che i comuni dovranno seguire nelle conseguenti procedure selettive ad evidenza pubblica;

- 4) che quanto deliberato con il presente atto resta valido ed efficace fino all'eventuale emanazione di successive disposizioni normative nazionali e/o sovranazionali di segno contrario o che, comunque, le rendano inefficaci, superate o illegittime;
- 5) di dare mandato al Dirigente del competente Ufficio Demanio del Comune di adottare i provvedimenti consequenziali ed attuativi al presente deliberato volti anche alla verifica del possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi ai sensi di legge;
- 6) di dichiarare, ai sensi e per gli effetti si cui all'art. 134, comma 4, T.U.E.L., il presente atto immediatamente eseguibile, stante la necessità di impartire le direttive con urgenza e darne esecuzione con sollecitudine.